

Informazioni Di Base Sulla Protezione Dei Depositi

(ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 15.02.2016 n.30)

I depositi presso la Banca Popolare Sant' Angelo	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ⁽¹⁾
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca ⁽²⁾ In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali*.
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR ⁽²⁾
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ⁽³⁾
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della Banca	A decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca: 20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 ⁽⁴⁾ 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024 Sono in corso modifiche per recepire, fin dai prossimi mesi, la riduzione dei tempi di rimborso a 7 gg lavorativi, con ampio anticipo rispetto alla tempistica definita dalla normativa europea. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca**
Valuta del rimborso:	EUR o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatto:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 – PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante:	La conferma della ricezione da parte del depositante della presente informativa è attestata sul modulo di sottoscrizione del contratto.

* Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

** La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100 000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EUR. Il limite dei 100.000 EUR non si applica nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- b) pagamenti di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
- c) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

(4) Rimborso

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non renda disponibile l'importo rimborsabile entro sette giorni lavorativi, il Fondo stesso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla stessa, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, il depositante potrà contattare il Fondo in quanto potrebbe esistere un termine entro il quale reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.